



COMUNE DI SCANSANO

Prov. di Grosseto

IL SINDACO

Avv. Sabrina Cavezzini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 4

“SERVIZI PER IL TERRITORIO”

Arch. Daniela Giura

Comune di Scansano · Variante normativa al P.R.G. relativa all'articolo 24 “Zona agricola” in adeguamento al D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 5/R, Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale) della L.R. 1/2005 e s.m.i., ed in applicazione della disciplina del P.S. e del P.T.C. Provinciale 2010 – APPROVAZIONE

All. 9: Valutazione Ambientale Strategica – Dichiarazione di Sintesi

Maggio 2015

Il processo di valutazione	3
Soggetti.....	3
Avvio del procedimento	4
Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e Documento Preliminare	4
Adozione con Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica	5
Risultanze delle consultazioni e del parere motivato	5
Parere motivato espresso dall’Autorità Competente	9
Revisioni della Variante e del Rapporto Ambientale a seguito delle osservazioni e del parere motivato .	10
Integrazione delle considerazioni ambientali; motivazioni e scelte della variante.....	12

Il processo di valutazione

Soggetti

Soggetti coinvolti nella formazione della Variante al PRG:	
Autorità Procedente	Consiglio Comunale
Proponente	Settore n° 4 - Servizi per il territorio
Autorità Competente	Regione Toscana e della Provincia di Grosseto, costituito con D.G.P. n. 91 del 05/06/2012 (in base a convenzione sottoscritta con il Comune di Scansano)
Responsabile del Procedimento	Arch. Daniela Giura, responsabile Settore n° 4
Garante della Comunicazione	Dott.ssa Tiziana Vanelli, responsabile Settore n° 1

Soggetti pubblici competenti in materia ambientale da consultare:	
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana (Firenze)	
Soprintendenza per i Beni architettonici e del paesaggio per le Province di Grosseto e Siena (Siena)	
Regione Toscana	Settore strumenti della programmazione negoziata e della valutazione regionale
	Settore Pianificazione del Territorio
Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT)	Dipartimento provinciale di Grosseto
Autorità Idrica Toscana n. 6 " Ombrone"	
Acquedotto del Fiora s.p.a.	
Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Rifiuti Toscana Sud n. 9	
Azienda Sanitaria Locale USL n. 9 Grosseto	
Provincia di Grosseto	Area Lavori e Servizi Pubblici

	Area Ambiente
	Area Sviluppo Rurale e Turismo
	Area Pianificazione Territoriale – UP Strumenti e Atti territoriali del Servizio Sviluppo del Territorio ed Energie Rinnovabili

Il Comune di Scansano è ad oggi dotato del “tradizionale” Piano Regolatore Generale, approvato nel 1996 e successivamente oggetto di una serie di varianti parziali e specifiche, e del Piano Strutturale, approvato a maggio del 2008; vige pertanto il regime di salvaguardia, come attualmente disposto dall’art. 232 della L.R. 65/2014 (in precedenza dall’art. 39 della L.R. 5/1995 con le limitazioni della Circolare illustrativa, D.G.R. n. 118 del 10/02/2003).

A fine 2013 è iniziata la redazione del Regolamento Urbanistico con l’affidamento dell’incarico per la parte urbanistica e, successivamente, per le indagini geologico-tecniche di supporto al Regolamento Urbanistico, ora Piano Operativo, a seguito dell’entrata in vigore della nuova legge urbanistica regionale.

Nel frattempo il Comune aveva dato avvio alla Variante normativa relativa all’art. 24 - Zona Agricola - del PRG ai sensi dell’art. 15 della L.R. 1/2005, avendo riscontrato la necessità di integrare ed adeguare la disciplina del PRG vigente per il territorio rurale alle disposizioni di cui al titolo IV Capo III della L.R. 1/2005 e del relativo Regolamento di attuazione n. 5/R sul territorio rurale, nonché al nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2010.

Avvio del procedimento

A seguito dell’avvio del procedimento sono pervenuti all’Amministrazione i contributi tecnici da parte della Regione Toscana e della Provincia di Grosseto che contengono una serie di indicazioni e precisazioni in base alle quali il Comune ha proceduto ad integrare la proposta di modifica normativa, definendo la disciplina in maniera più sistematica ed articolata in relazione alle categorie previste dalla L.R. 1/2005 e dal Regolamento n. 5/R.

Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e Documento Preliminare

In relazione alle disposizioni della L.R. 10/10 e s.m.i. la Variante è stata quindi sottoposta alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.

Sono pervenuti contributi da parte dei seguenti soggetti consultati:

- Regione Toscana – Direzione generale di presidenza, Area di Coordinamento programmazione (Settore VIA e VAS OOPP di interesse strategico regionale)
- Azienda Sanitaria Locale USL n. 9 Grosseto, Dipartimento della prevenzione, Unità funzionale igiene e sanità pubblica “Grossetana”
- Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), Dipartimento provinciale di Grosseto
- Provincia di Grosseto, Area Lavori e Servizi Pubblici
- Provincia di Grosseto, Area Sviluppo Rurale e Turismo
- Provincia di Grosseto, Area Pianificazione e Gestione Territoriale, Servizio Sviluppo del Territorio ed Energie Rinnovabili – UP Strumenti e Atti territoriali e UP Assetto Idrogeologico e NUPAV.

È stata trasmessa all’Autorità competente anche la comunicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo – Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana che invita la Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana a rilasciare il contributo di sua competenza.

Sulla base di essi, l’Autorità Competente si è espressa disponendo che la Variante normativa al PRG sia assoggettata a V.A.S., assumendo che la fase preliminare sia stata svolta contemporaneamente alla procedura di verifica di assoggettabilità e pertanto si passi alla successiva fase di redazione del Rapporto Ambientale. L’Autorità competente ha fornito anche alcune indicazioni tecniche per la definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale, delle quali si è tenuto conto nella redazione del Rapporto Ambientale.

Adozione con Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica

La Variante normativa al Piano Regolatore Generale relativa all’articolo 24 “Zona agricola” in adeguamento al D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 5/R, Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale) della L.R. 1/2005 e s.m.i., ed in applicazione della disciplina del Piano Strutturale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2010, corredata del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica è stata adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 52 del 18 dicembre del 2014. La documentazione è stata trasmessa all’Autorità Competente e messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, delle organizzazioni individuate dalla normativa e del pubblico.

Risultanze delle consultazioni e del parere motivato

Rispetto alla proposta di Variante adottata, sono pervenute all’Amministrazione:

- tre osservazioni da parte di soggetti privati, oltre a quella predisposta dal Servizio n. 4 Servizi per il territorio del Comune di Scansano ed ai contributi della Regione Toscana (Settore Pianificazione del territorio) e della Provincia di Grosseto (Area Pianificazione e gestione territoriale);
- quattro contributi specificamente riferiti alla procedura di V.A.S. (Soprintendenza Archeologia della Toscana, ARPAT Dipartimento di Grosseto, ASL n. 9 di Grosseto, Acquedotto del Fiora) e due contributi comunicati all’Autorità Competente (NUPAV) da parte dell’Area Lavori e Servizi Pubblici e dell’Area Sviluppo Rurale e Turismo della Provincia di Grosseto.

Le osservazioni ed i contributi della Regione Toscana e della Provincia di Grosseto attengono sostanzialmente ai contenuti urbanistici della disciplina proposta dalla Variante, rispetto ai quali vengono avanzate richieste di modifica o differente formulazione o evidenziati elementi da precisare, integrare o dei quali comunque tenere conto. Le osservazioni dei privati – provenienti quasi esclusivamente da tecnici operanti sul territorio – principalmente propongono di inserire maggiore flessibilità negli interventi ammessi nel territorio rurale, allo scopo di venire incontro alle esigenze di chi a diverso titolo e in diverso modo – siano essi aziende agricole o altri soggetti – svolge attività agricola a Scansano o comunque ha un ruolo di mantenimento e presidio nelle aree esterne ai centri abitati. La Regione Toscana e la Provincia di Grosseto fanno presenti anche alcuni aspetti in merito alla tipologia di variante in relazione alle norme transitorie della L.R. 65/2014, che in ogni caso si inquadra in un procedimento iniziato precedentemente all’entrata in vigore della nuova legge, nel 2013.

Soprintendenza Archeologia della Toscana

La Soprintendenza ritiene esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell’ambiente e del patrimonio culturale (beni culturali e paesaggio) e la trattazione dei temi sui quali investire come il turismo sostenibile e culturale, in sintonia con le finalità di tutela dei beni culturali,

comprensivi di quelli archeologici. Dalla documentazione presentata la variante al PRG non produce impatti sulle componenti ambientali, tuttavia si ricorda che la realizzazione di manufatti agricoli in aree sottoposte a vincoli di tutela dovrà avvenire nel rispetto della normativa che regola la salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio dei beni culturali del territorio, comprensivi dei beni archeologici ed infine segnala che con l'adozione del PIT sarà necessario tenere conto delle novità presenti nelle nuove perimetrazioni. Si sottolinea infine che ulteriori e più dettagliate osservazioni in merito alle prescrizioni di competenza potranno essere espresse solo sui progetti relativi ai singoli interventi ricadenti in aree sottoposte al controllo della Soprintendenza.

ARPAT Dipartimento di Grosseto

Il contributo attiene essenzialmente ai contenuti della documentazione di VAS della variante adottata in riferimento alle istruzioni dell'allegato 2 alla L.R. 10/2010, ritenendo che alcune tematiche indicate nella fase preliminare non siano state del tutto sviluppate:

- aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma (allegato 2, lettera b): non risulta descritta l'evoluzione probabile dello stato dell'ambiente (declinata nelle diverse tematiche che lo compongono) senza l'attuazione della variante, a una certa data rappresentativa per il campo di azione della variante stessa;
- caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate (allegato 2, lettera c): devono essere descritte le peculiarità ambientali, deve essere eseguita l'analisi SWOT delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dagli effetti della variante;
- possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori (devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) (allegato 2, lettera f): la realizzazione dei manufatti agricoli, se non altro, produce una diminuzione di suolo, per cui almeno un impatto su tale componente potrebbe essere considerato; non viene poi contemplata la possibilità che si possano manifestare impatti secondari oppure cumulativi, anche temporanei, se non altro nelle fasi di cantiere, oppure a breve termine;
- misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma (allegato 2, lettera g): per gli impatti evidenziati (anche legati alla sola fase di cantiere) devono essere descritte le varie misure di compensazione o riduzione degli stessi;
- descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare (allegato 2, lettera i): non risulta chiaro se il monitoraggio sulle azioni della variante verrà effettuato; nel caso in cui venisse eseguito, devono essere definiti gli indicatori ed esplicitate le responsabilità, i ruoli, le risorse necessarie per l'attuazione del monitoraggio e quali saranno le modalità di informazione sugli esiti del monitoraggio stesso; infine dovrà essere individuato

lo scostamento degli impatti attesi, oltre al quale è prevista la reindirizzazione delle azioni della variante.

A tale contributo l'Amministrazione Comunale ha dato riscontro con un documento che fa seguito anche ai colloqui telefonici effettuati per fornire ulteriori elementi e chiarimenti sulla documentazione presentata e sui contenuti ed obiettivi della specifica variante. Il contributo ARPAT infatti ha il merito di evidenziare con chiarezza le difficoltà nell'applicazione "letterale" delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica nel caso della disciplina del territorio rurale – ed in particolare degli interventi relativi alla produzione agricola - degli strumenti di pianificazione. Questa parte della normativa infatti ha due peculiarità: riguarda infatti interventi che in larga misura sono già disciplinati ad un livello superiore a quello comunale (con l'eventuale possibilità a livello comunale di introdurre specifiche, indirizzi, condizioni) e – soprattutto - non determina previsioni localizzate nel territorio. In particolare sono proprio gli interventi relativi all'attività agricola teoricamente più rilevanti ai fini della valutazione degli effetti ambientali a non essere di fatto disciplinati dalla pianificazione urbanistica comunale, che non contiene previsioni in merito, ma sono soggetti alla redazione dei Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale, che sono gli strumenti con i quali vengono identificate e regolate le opere da attuare. È vero comunque che la legge stessa (negli allegati al D.lgs. 152/2006) discrimina le opere di certo rilievo e dunque da sottoporre a verifiche specifiche attraverso le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (o almeno di verifica di assoggettabilità), tra le quali anche quelle attinenti al settore agricolo (cambi d'uso di aree molto estese per la coltivazione intensiva, impianti per l'allevamento intensivo di grandi dimensioni...). Dunque il PRG – così come il Regolamento Urbanistico o Piano Operativo – non è in grado di individuare puntualmente gli interventi attinenti all'attività agricola, rendendo così in pratica impossibile una stima circostanziata dei possibili effetti locali e specifici, considerando l'estensione del territorio interessato, le tante specificità dei singoli contesti, le differenze dovute alla tipologia di intervento, alle dimensioni, all'uso... mettendo quindi in gioco un numero di variabili troppo alto da controllare passo passo sul territorio.

Proprio per questi motivi la variante propone di adottare misure "preventive" introducendo nella disciplina prescrizioni, limitazioni ed indirizzi il rispetto dei quali impedisca il determinarsi di possibili situazioni di criticità. Questo è fatto da un lato agendo sull'articolazione della normativa in rapporto alle differenti parti del territorio (come riconosciute dal Piano Strutturale) e con la massima salvaguardia dei luoghi più sensibili – in particolare i Siti di Importanza Regionale (SIR) e le Aree di Rilevante Pregio Ambientale-Paesaggistico (ARPAP) -, dall'altro stabilendo precisi criteri per orientare correttamente la localizzazione degli interventi e, se possibile, il dimensionamento e la natura dei manufatti in modo commisurato alla funzione ed alla compatibilità con gli obiettivi riconosciuti di tutela paesaggistica ed ambientale e di "risparmio" di suolo. La nuova disciplina intende quindi definire una fitta griglia di regole – che integra ovviamente le disposizioni del PTCP e delle norme regionali - attraverso la quale guidare i progetti e verificarli per permettere all'Amministrazione di controllare per quanto possibile gli esiti finali. Questa azione di "filtro" a priori è pensata come dispositivo per controbilanciare l'indeterminatezza della quale si è detto e che rende purtroppo non prevedibili in questa sede i singoli interventi e men che meno la fase di cantiere. Va in ogni caso tenuto presente che la variante normativa al PRG si inquadra in un percorso di aggiornamento ed approfondimento complessivo della strumentazione urbanistica comunale, che ha avuto un primo step nella presentazione del documento di Avvio del procedimento del Piano Operativo con contestuale variante parziale al Piano Strutturale insieme al Documento Preliminare di Valutazione

Ambientale Strategica: nell'ambito di tale più ampio processo di valutazione sarà possibile dettagliare e sviluppare meglio i temi in parte già affrontati dalla variante al PRG. Rispetto ai singoli punti:

b) la descrizione dell'evoluzione probabile dello stato dell'ambiente senza l'attuazione della variante declinata per le singole tematiche che lo compongono a una certa data rappresentativa – stante quanto sopra esposto - è un'operazione scarsamente praticabile e piuttosto aleatoria, visto che molti degli interventi trattati dalla variante – come già ricordato - sono comunque fattibili anche in assenza della variante (quindi anche con meno “vincoli” e indicazioni specifiche). Quello che si può considerare a tale fine è lo stato di fatto cioè l'andamento tendenziale rilevato.

c) le peculiarità ambientali del territorio sono descritte nel documento, per quanto attualmente disponibile a nostra conoscenza (si è dovuto purtroppo riscontrare la scarsità di informazioni significative, circostanziate ed aggiornate per Scansano come per molti contesti analoghi), ai punti b), c) e d). L'utilizzo dell'analisi SWOT può risultare opportuno ed è un'opzione sicuramente valida per la valutazione ma in questa specifica procedura non è stata ritenuta adeguata, viste le caratteristiche della variante e lo specifico oggetto della disciplina.

f) la valutazione degli impatti sulle varie componenti, per quanto espletabile in questa fase, in riferimento alla disciplina degli interventi della variante normativa al PRG, è stata svolta per il suolo e per le altre risorse ed elementi di qualità ambientale (consumi idrici, salvaguardia degli acquiferi, consumo di suolo, consumi energetici, biodiversità, fauna e flora, patrimonio culturale, beni paesaggistici, inquinamento atmosferico, inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, inquinamento acustico ed elettromagnetico, produzione di rifiuti, dotazione di spazi ed attrezzature pubblici e/o collettivi, pericolosità geologica, idraulica e sismica) attraverso l'esame delle singole azioni. Dalla valutazione svolta, in base alle conoscenze disponibili ed agli effetti preventivabili, non risultano effetti significativi, nemmeno in forma cumulativa, come può essere più esplicitamente rendicontato nel Rapporto Ambientale, precisando anche – a livello generale – in quali termini la fase di cantiere possa avere possibili effetti specifici. Specifiche valutazioni, nel caso di interventi di rilevante entità, sono comunque rinviate ai successivi passaggi, come previsto dalle norme sovraordinate.

g) la disciplina oggetto di variante non individua puntuali misure di compensazione o riduzione degli impatti, che comunque non si ritiene possano essere significativamente negativi, ma introduce una serie articolata di indirizzi e prescrizioni per tutti gli interventi, soggetti a specifiche norme per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico (localizzazione, sistemazioni esterne, caratteristiche tipologiche, materiali...): ciò permette di orientare, limitare e condizionare a priori gli interventi impedendo la realizzazione di opere che richiedano poi l'adozione di misure “correttive”.

i) il monitoraggio sarà effettuato, come indicato al punto del Rapporto Ambientale, proprio per verificare le valutazioni svolte preliminarmente e dunque l'assenza di impatti significativi (controllando che non vi sia scostamento dagli impatti attesi o, nel caso, procedendo ad adottare misure opportune), secondo il duplice scopo stabilito dalla stessa normativa regionale (lettere a e b del comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2010). Come scritto, gli esiti saranno messi a disposizione del pubblico tramite report che saranno pubblicati nelle sedi istituzionali.

Il Rapporto Ambientale riporta gli elementi da monitorare, per i quali è possibile dettagliare ulteriormente indicatori e soggetti responsabili, ricordando però come le risorse di una Amministrazione quale quella di

Scansano (un vasto territorio con bassa densità di abitanti) non possano essere tali da sostenere onerose campagne di rilievo di dati, ma debbano piuttosto essere supportate dagli altri Enti nelle attività di monitoraggio ambientale.

ASL n. 9 di Grosseto

L'azienda Sanitaria in merito ai contenuti della variante e per quanto di competenza ha espresso parere favorevole.

Acquedotto del Fiora

La società ha inviato osservazioni in tema di approvvigionamento idrico e trattamento dei reflui. Rinviando alla lettura della nota per le specifiche del caso si evidenzia che le osservazioni. Per quanto riguarda l'acquedotto, si dà atto di possibili problematiche nel caso di un elevato aumento delle richieste idriche in quanto le attuali reti idriche potrebbero essere sufficienti a non garantire il soddisfacimento delle richieste; in tale caso il potenziamento e/o prolungamento della rete saranno esclusivamente a carico del privato. Per quanto riguarda la rete fognaria si riscontra che la variante interessa esclusivamente le zone E, che non vanno ad incidere sul sistema di collettamento e trattamento reflui afferente al Sistema Idrico Integrato e per le quali viene quasi sempre adottato un sistema di smaltimento realizzato e gestito dai privati. Viene ricordato comunque che l'eventuale collettamento di refluo aggiuntivo determinato dagli interventi della variante dovrà essere verificato nella sua compatibilità con il sistema fognante esistente.

Area Lavori e Servizi Pubblici della Provincia di Grosseto

La nota esprime parere positivo di massima sulla variante proposta e fornisce indicazioni in materia di difesa del suolo, tutela delle acque, risorse idriche, dighe e invasi e viabilità, orientate esclusivamente alle successive fasi di progettazione esecutiva.

Area Sviluppo Rurale e Turismo della Provincia di Grosseto

La nota conferma quanto rilasciato nelle consultazioni della fase preliminare ed in particolare, facendo riferimento al punto CPL 8 "Trasubbie e Trasubbino" per quanto in parte coincidente con Sito di Interesse Regionale, l'esigenza di sottoporre a preventivo Studio di Incidenza ogni piano o progetto che potrebbe interferire con la conservazione del Sito. Si evidenzia inoltre l'esigenza di riformulare nella fase successiva chiarimenti in merito ai criteri individuati per la pianificazione e realizzazione di nuove costruzioni rurali, nuovi annessi e manufatti, altre opere ecc. quando coerenti con il SIR B-22 nel rispetto delle emergenze e criticità indicate nella scheda regionale.

Parere motivato espresso dall'Autorità Competente

Secondo l'Autorità Competente il Rapporto Ambientale relativo alla proposta di Variante normativa al PRG relativa all'art. 24 – Zona Agricola, risponde nel complesso ai contenuti richiesti dall'art.24 della L.R. 10/2010.

Al fine di contribuire al miglioramento ed alla sostenibilità generale degli interventi di previsione, si evidenziano comunque i seguenti elementi di attenzione, articolati in base ai soggetti ed alla tipologia di approfondimento richiesto, dei quali il Proponente, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 10/2010, dovrà tenere conto per l'approvazione:

- 1) in riferimento alle indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana e dal Settore Pianificazione del Territorio della Regione Toscana circa la compatibilità con le prescrizioni del vigente Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, si ritiene necessario da parte del Proponente esplicitare la coerenza della proposta di variante con lo stesso piano regionale;
- 2) per quanto attiene il monitoraggio, in base alle disposizioni dell'art. 28 della LR. 10/2010 - così come anche indicato da ARPAT - si ritiene necessario che la variante indichi, nel rispetto dei principi dell'autonomia decisionale, la struttura comunale responsabile per la realizzazione e la gestione del monitoraggio e che, nelle more della emanazione del Regolamento regionale di VAS, il Comune individui la tempistica dei report di monitoraggio;
- 3) in riferimento alla conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alla L.R. 56/2000, si prescrive di introdurre nell'art.24 delle norme della variante al PRG un apposito dispositivo che vieti le trasformazioni territoriali nei territori tutelati coerentemente a riportato nel paragrafo C "caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate" del Rapporto Ambientale;
- 4) in riferimento agli elementi forniti dalla U.P. Strumenti e Atti Territoriali della Provincia di Grosseto si richiede di integrare la norma di variante al PRG secondo quanto osservato in relazione alle "disposizioni specifiche per gli interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola";
- 5) infine, visto che la variante in esame non contiene indagini geologiche, ad ogni buon conto si ricorda che, secondo quanto disposto dal Regolamento regionale n. 53/R, occorre redigere la relativa certificazione.

Revisioni della Variante e del Rapporto Ambientale a seguito delle osservazioni e del parere motivato

Sulla base degli approfondimenti svolti da parte dell'Amministrazione attraverso i Servizi per il Territorio e delle controdeduzioni alle osservazioni ed ai contributi presentati, la disciplina di variante è stata integrata, precisata e parzialmente modificata in alcuni aspetti, qui sinteticamente riassunti considerando in particolare le valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico. Nella parte generale iniziale si è precisato il riferimento alle cartografie del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico per quanto riguarda l'individuazione delle aree tutelate per legge e meglio espressi i contenuti della tavola allegata, completandone anche la legenda. Per i P.A.P.M.A.A. è stata rivista la casistica dei programmi aziendali che assumono valore di piano attuativo, prevedendo la possibilità di realizzare più di due abitazioni rurali e soprattutto chiarendo meglio il riferimento alle sistemazioni esterne ed alla viabilità a servizio delle strutture; inoltre è stato eliminato il parametro della superficie fondiaria minima richiesta per le aziende orto-florovivaistiche in quanto tale attività agricola non risponde alle vocazioni produttive del territorio di Scansano e pertanto non sono individuati ambiti destinati allo svolgimento di tali attività. Nelle disposizioni generali per le nuove costruzioni rurali sono stati inseriti gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP sulla viabilità e sulle sistemazioni ambientali, così come anche per gli interventi di mutamento della destinazione d'uso agricola del patrimonio edilizio esistente, precisando ulteriormente i criteri atti a garantire il migliore inserimento paesistico. Per tutte le nuove costruzioni è stato inoltre esplicitato il divieto di realizzazione nelle aree appartenenti ai Siti di Importanza Regionale (SIR) e nelle Aree di Rilevante Pregio Ambientale-Paesaggistico (ARPAP). Per le nuove abitazioni rurali si è eliminato l'obbligo di riutilizzare gli edifici destinati ad agriturismo per le

abitazioni destinate agli addetti a tempo indeterminato, si è precisato che le superfici fondiarie minime sono richieste sia per la nuova edificazione che per il recupero, oltre a riformulare alcune disposizioni sulle caratteristiche degli edifici in modo da renderne univoca l'interpretazione. Analogamente si è proceduto per gli annessi, riformulando alcune parti del testo che non risultavano sufficientemente chiare tanto è vero che alcune osservazioni hanno proposto soluzioni in realtà già ammesse. Per quanto riguarda gli annessi delle aziende agricole è stata più chiaramente esplicitata la possibilità di realizzare manufatti anche con strutture in muratura o comunque non in materiali leggeri quando ciò sia necessario per lo svolgimento del tipo di attività o di lavorazioni previste, privilegiando comunque l'impiego di strutture leggere ed in particolare l'utilizzo di manufatti in legno. Nel caso di nuovi annessi agricoli per le aziende con superfici fondiarie sotto ai minimi (che non rientrano tra quelle non soggette al rispetto di tali superfici) e di quelli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni si è inserita la possibilità di conservare sul fondo eventuali piccole strutture in pietra di costruzione non recente e non funzionali all'uso agricolo delle quali è opportuno salvaguardare il valore storico-documentale, prevedendo solo in tale caso la realizzazione di un nuovo annesso rurale in aggiunta all'esistente. Ulteriori integrazioni sono state fatte per disciplinare le modalità di installazione su piani stabili, anche sfruttando superfici pavimentate preesistenti, e gli impegni richiesti ai soggetti richiedenti l'installazione dei manufatti in modo da assicurare la demolizione ed il ripristino al cessare dell'attività agricola.

È poi stata riprecisata la disciplina specifica per i manufatti temporanei, con particolare riferimento all'art. 70 della nuova legge regionale; contestualmente è stata eliminata la dizione "manufatti precari" e sostituita con "manufatti temporanei", mantenendo quindi l'aggettivo "precario" solo laddove riferito a manufatti instabili e non duraturi per la loro scarsa qualità. Maggiori approfondimenti sono stati dedicati al tema delle recinzioni, tenendo conto in particolare delle esigenze delle aziende di protezione delle colture, fermo restando la tutela paesaggistica ed ambientale, degli impianti sportivi pertinenziali (richiamando per le piscine le disposizioni della L.R. 8/2006 nel caso di impianti natatori di uso collettivo) e degli impianti fotovoltaici sulle coperture dei fabbricati. Infine è stata rivista la normativa per quanto concerne pergolati e tettoie per l'ombreggiamento e/o la copertura dei posti auto all'aperto, contemperando le esigenze degli abitanti e delle attività agrituristiche con la limitazione dell'eventuale impatto di strutture in alcuni casi e contesti potenzialmente significativi, orientando gli interventi alle soluzioni più adeguate in considerazione delle specifiche caratteristiche morfologiche e di accessibilità dei luoghi.

In riferimento ai punti sollevati dal Parere motivato espresso dall'Autorità Competente:

- 1) La Variante al PRG assume le prescrizioni contenute nella Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del D.lgs. 42/2004) del Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico e l'individuazione delle aree tutelate per legge contenuta nelle cartografie elaborate per il PIT, che aggiornano la mappa dei vincoli sovraordinati del Piano Strutturale: di ciò si dà esplicitamente atto integrando in tal senso l'art. 24 delle norme di PRG. Per quanto riguarda le valutazioni di coerenza, il Rapporto Ambientale è stato integrato in tal senso e ad esso si rimanda, confermando in ogni caso la rispondenza della normativa proposta dalla variante agli obiettivi, agli indirizzi ed alle prescrizioni del PIT/PPR.
- 2) Il Rapporto Ambientale, per quanto concerne il monitoraggio, è stato integrato precisando che il Comune redigerà una relazione biennale sul monitoraggio degli effetti e che l'attività di monitoraggio sarà svolta dai Servizi dell'Amministrazione, in particolare dai Servizi per il Territorio (Urbanistica,

Edilizia, Ambiente), coadiuvati dagli altri Settori secondo le specifiche competenze (Servizi Tecnologici, Servizio Polizia Municipale, Servizio Affari Generali), con il fondamentale supporto dei Gestori dei Servizi, come esplicitato in riferimento agli specifici indicatori individuati; per tali attività saranno essenziali i contributi conoscitivi forniti dai soggetti pubblici competenti in materia ambientale (ARPAT, Autorità Idrica Toscana, Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani...), nonché le informazioni reperibili dalle aziende operanti sul territorio quali in particolare i fornitori di energia elettrica e gas.

- 3) Come già anticipato, la normativa della variante al PRG è stata integrata esplicitando che gli interventi di nuova edificazione per la realizzazione di nuove abitazioni rurali, di nuovi annessi o manufatti agricoli (anche se temporanei) non sono consentiti nelle aree appartenenti ai Siti di Importanza Regionale (SIR) e nelle Aree di Rilevante Pregio Ambientale-Paesaggistico (ARPAP), fermo restando il rispetto della disciplina dello statuto del PS ai fini della tutela delle risorse essenziali e della valorizzazione del paesaggio.
- 4) Come sopra accennato, la normativa della variante al PRG è stata integrata sia per quanto riguarda gli interventi di cambio d'uso degli edifici rurali sia per quanto riguarda i criteri per le nuove costruzioni rurali secondo le disposizioni del PTCP sulla viabilità e sulle sistemazioni ambientali, precisando altresì che si dovrà sempre garantire il mantenimento delle caratteristiche del contesto rurale interessato.
- 5) In conformità a quanto segnalato, si provvede alla redazione da parte del Responsabile del Procedimento della certificazione che non è necessario effettuare le indagini geologiche, indicando gli estremi del precedente deposito in relazione all'ambito interessato, come stabilito dall'art. 5 comma 2 del DPGR n. 53/R.

Integrazione delle considerazioni ambientali; motivazioni e scelte della variante

La Variante normativa relativa all'art. 24 - Zona Agricola - del PRG, come già evidenziato, nasce dalla necessità di adeguare la disciplina del PRG vigente per il territorio rurale alle disposizioni di cui al titolo IV Capo III della L.R. 1/2005 e del relativo Regolamento di attuazione n. 5/R sul territorio rurale ed al nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Infatti le norme del PRG vigente in sostanza si limitano a disciplinare alcuni interventi riferiti alle pertinenze, oltre a richiamare le normative sovraordinate per le zone agricole; la disciplina si applica genericamente sull'intero territorio aperto, ad esclusione della zona agricola vincolata ai sensi della delibera regionale 296/88, fatte salve le disposizioni particolari previste per contesti specificamente definiti.

È del tutto evidente come in un territorio come quello di Scansano la disciplina delle zone agricole sia una priorità, sia per la cospicua estensione della campagna (soprattutto in confronto ai centri abitati), sia per la varietà ed il valore paesaggistico ed ambientale, sia per il ruolo fondamentale che il settore primario ha da sempre nell'economia locale. Il comparto vitivinicolo ha recentemente acquisito una notevole popolarità e riconoscimenti internazionali che rendono tali produzioni ancora economicamente valide, pur con tutte le difficoltà che interessano in questi anni qualsiasi azienda e prodotto, ma la realtà locale è fatta anche di tanti piccoli produttori anche non professionali con coltivazioni ed altre attività come l'allevamento decisamente meno remunerative nonostante la qualità ed il pregio non siano affatto secondari. Il rischio di abbandono, soprattutto nelle zone più interne, è molto alto ed anzi il fenomeno è già in atto da tempo: contrastarlo e sostenere le attività agricole per il presidio del territorio non può non essere obiettivo principale delle politiche, anche attraverso una appropriata regolamentazione degli interventi urbanistici ed edilizi. Il tema rappresenta l'elemento chiave del progetto urbanistico per Scansano.

La Variante è stata quindi messa a punto in collaborazione con il gruppo incaricato della redazione del primo Piano Operativo e si configura come "disciplina transitoria" in attesa dell'entrata in vigore del Piano

Operativo che potrà più compiutamente definire la normativa per gestire il territorio rurale, occupandosi di tutta la vasta gamma di opere ed interventi che concernono le aree extraurbane e che sono solo parzialmente trattati dalla Variante normativa al PRG.

La Variante normativa è costruita con un duplice obiettivo orientato ad una migliore gestione degli interventi in zona agricola: in primo luogo l'adeguamento alle disposizioni sovraordinate e la definizione più dettagliata di prescrizioni, indirizzi e criteri per la realizzazione degli interventi attuabili, integrando la normativa sugli aspetti di compatibilità e qualità paesistica ed ambientale prima del tutto assenti nel PRG; in secondo luogo l'esplicitazione delle regole che traducono operativamente le disposizioni del Piano Strutturale, anche in riferimento all'articolazione del territorio comunale in più parti (Contesti Paesistici Locali) e all'individuazione di ambiti specifici (Ambiti di Rilevante Pregio Ambientale-Paesaggistico), tenendo conto allo stesso tempo dei nuovi contenuti introdotti dal Piano di Coordinamento Territoriale approvato nel 2010.

In tal senso le considerazioni di carattere ambientale sono fin dall'inizio parte integrante della Variante, ne costituiscono in pratica uno dei fattori generatori: la tutela degli ambiti di valore e di pregio e/o connotati da particolare fragilità è proprio uno degli obiettivi principali con i quali ci si è mossi per la redazione della Variante.

Per questo l'orientamento assunto è stato quello di definire una disciplina in grado di filtrare preliminarmente gli interventi compatibili e sostenibili, mettendo a punto una serie di condizionamenti e di criteri stringenti piuttosto che limitarsi ad imporre successive misure di mitigazione o compensazioni, almeno per quanto possibile in considerazione del tipo di disciplina quale quella riferita al territorio rurale, nella quale come si è detto difficilmente a livello di strumento urbanistico generale si può conoscere nel dettaglio la localizzazione e le specifiche caratteristiche delle opere da realizzare. Rispetto alla disciplina del PRG vigente pertanto la Variante si configura senz'altro come alternativa da preferire in quanto sicuramente migliorativa, considerando che la maggior parte degli interventi previsti sono in generale comunque realizzabili anche in assenza della Variante proposta, ma a quel punto in assenza di norme più specifiche e circostanziate che ne guidino l'attuazione con adeguati criteri di sostenibilità e di corretto inserimento paesistico.

Fino all'adozione del Piano Operativo restano in ogni caso in vigore le norme di salvaguardia regionali efficaci a seguito della scadenza di quelle previste per i tre anni successivi all'approvazione del Piano Strutturale; di conseguenza alcuni interventi non potranno immediatamente essere ammessi e lo saranno soltanto dopo l'adozione del Piano Operativo, se conformi ad entrambe le normative, di PRG e di P.O.

Dalle considerazioni riportate risulta che gli interventi nel territorio rurale, riferiti sostanzialmente alle sole attività agricole, così come disciplinati dalla Variante, non presuppongono il determinarsi di significativi impatti negativi sull'ambiente anzi, agendo a supporto del presidio del territorio aperto, possono avere un ruolo positivo nel contrastare l'abbandono, fenomeno che si rischia di compromettere gli equilibri ambientali e la conservazione delle risorse e del paesaggio.

È prevista poi l'attivazione del monitoraggio dell'attuazione degli interventi, con la redazione di un rapporto biennale di sintesi degli esiti, che sarà svolta dai Servizi dell'Amministrazione, secondo le specifiche competenze; gli indicatori riportati nel Rapporto Ambientale sono selezionati tra quelli rilevanti in relazione alla situazione attualmente presente ed in parte già normalmente oggetto di rilevazione